

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4778 del 20/09/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI SARMATO PER USO AGRICOLO - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0047 - SINADOC: 25057/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4948 del 16/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE S.S. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI SARMATO PER USO AGRICOLO - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0047 - SINADOC: 25057/2022

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza dell'08/09/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n.138411), rettificata con nota del 27/09/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n.148413), con la quale la ditta "Ettore Antonioli Società Agricola Semplice" S.S. (C.F.: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione, di 2 porzioni di area demaniale del Torrente Tidone (sponda sinistra) di superficie complessiva pari a 01.50.42 Ha, per uso agricolo, ubicate in Comune di Sarmato (PC), come di seguito identificate:

- **lotto 1** - sito in Località Il Chiappone, di superficie pari a 00.60.37 Ha e identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio13 fronte, 128/p e 129/p;
- **lotto 3** - sito in Località Pontetidone, di superficie pari a 00.90.05 Ha e identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio17 fronte, mappali 77, 99 e 162;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 13/10/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 293, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 19/08/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 136884);

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota pervenuta il 27/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 166018);
- Comune di Sarmato (PC) - nota pervenuta il 23/11/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 180480 in data 24/11/2021);

ACCERTATO che la Società richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2022;
- in data 14/09/2022 ha versato la somma pari a € **873,94** a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta "Ettore Antonioli Società Agricola Semplice" S.S. (C.F.: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331), la concessione per l'occupazione, di 2 porzioni di area demaniale del Torrente Tidone (sponda sinistra) di superficie complessiva pari a

01.50.42 Ha, per uso agricolo, ubicate in Comune di Sarmato (PC), come di seguito identificate:

- **lotto 1** - sito in Località Il Chiappone, di superficie pari a 00.60.37 Ha e identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio13 fronte, 128/p e 129/p;
- **lotto 3** - sito in Località Pontetidone, di superficie pari a 00.90.05 Ha e identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio17 fronte, mappali 77, 99 e 162;

come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC21T0047;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 14/09/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € **873,94** € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta "Ettore Antonioli Società Agricola Semplice" S.S. (C.F.: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0047.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di 2 porzioni di area demaniale del Torrente Tidone (sponda sinistra) di superficie complessiva pari a 01.50.42 Ha, per uso agricolo, ubicate in Comune di Sarmato (PC), come di seguito identificate:
 - **lotto 1** - sito in Località Il Chiappone, di superficie pari a 00.60.37 Ha e identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio 13 fronte, 128/p e 129/p;
 - **lotto 3** - sito in Località Pontetidone, di superficie pari a 00.90.05 Ha e identificata al N.C.T. del succitato Comune al foglio 17 fronte, mappali 77, 99 e 162;come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:

- l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **873,94**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **873,94**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione

Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza dema-

niale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico relative al lotto 1

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 166018 del 27/10/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni di ordine idraulico relative al lotto 3

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 136884 del 19/08/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 3).


Art. 9 - Prescrizioni di ordine urbanistico-ambientale

1. Il Comune di Sarmato, con nota assunta al prot. ARPAE n. 180480 del 24/11/2021, ha prescritto il rispetto nella loro interezza delle norme e delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali: P.S.C., Piano Strutturale Comunale (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 03.04.2017) e R.U.E., Regolamento Urbanistico Edilizio (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03.04.2017), con particolare riferimento alle fasce fluviali e alle aree forestali/boschive e esemplari arborei.

Art. 10 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 - planimetrie



Il legale rappresentante della ditta “Ettore Antonioli Società Agricola Semplice” S.S. (C.F.: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 14/09/2022, firmato per accettazione, dal legale rappresentante della ditta concessionaria.

Spett.le
ARPAE- Struttura Autorizzazioni E Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.:
**Regione Emilia-Romagna – Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-
romagna.it

Comune di SARMATO
PEC: comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

ETTORE ANTONIOLI Soc. Agricola Semplice
PEC: ettoreantonioli@sicurezzapostale.it

Classifica: 6/10/20/03_Pidr-230/2019A/A - 3-1-2.2

**Oggetto: ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL
TORRENTE TIDONE NEL COMUNE DI SARMATO (PC) – USO: AGRICOLO - SINADOC 25057/2021
– COD. PROC.: PC21T0047 - RICHIESTA PARERI, NULLA-OSTA - VALUTAZIONI**
RICHIEDENTE: ETTORE ANTONIOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza prot. n.151710 del 01/10/2021, registrata al prot. AIPO con n.25484 in pari data, inerente alla richiesta di rilascio del parere idraulico di competenza in merito all'istanza in oggetto citata, presentata il 08/09/2021 da Ettore Antonioli Società Agricola Semplice e successivamente rettificata e modificata con nota del 27/09/2021, riguardante l'uso agricolo di terreni del demanio fluviale del torrente Tidone (sponda sx) posti in Comune di Sarmato, in Località il Chiappone, per una superficie complessiva di ha 0.60.37 e identificati catastalmente al Fg. 13 fronte mapp.li 128p e 129p del NCT del Comune di Sarmato;

VISIONATI gli elaborati trasmessi (richiesta di concessione di aree del demanio idrico, comunicazione di rettifica delle aree richiesta in concessione, elaborati grafici ed estratti catastali);

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

TENUTO CONTO che i terreni in questione saranno destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATA pertanto la compatibilità di quanto richiesto con il buon regime idraulico,

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, Art. 93;

CONSIDERATO che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni);

CONSIDERATO che l’area richiesta in concessione ricade all’interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia B1 – Zona di conservazione del sistema fluviale;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTE le Norme del PTCP (approvate con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017);

CONSIDERATO che il PAI, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, limita l’utilizzo agricolo del suolo all’interno di una fascia di 10m dal ciglio di sponda;

CONSIDERATO l’Art. 12 c. 5d del PTCP: “in fascia B sono ammesse le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della successiva Parte terza”;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che quest’Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

alla concessione per l’occupazione delle aree demaniali identificate al NCT di Sarmato al Foglio 13 mappali 128p e 129p per una superficie totale di ha 0.60.37.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l’esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree sopraindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest’Agenzia; l’esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l’inosservanza delle condizioni dettate comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest’Agenzia non si assume l’obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. **è vietato l’utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di**

sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

3. il richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
4. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP (fascia B) e quindi con la alta possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
5. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PTCP (fascia B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
6. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
7. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
8. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di

terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità quest'autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture e dei materiali a servizio dell'attività, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite in tale sede dall'Agenzia;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Agenzia; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

ARPAE-SAC Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it

Risposta all'istanza ARPAE 138408 del
08/09/2021, Integrata con n. 148413 del
27/09/2021

All'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.P.O.)
protocollo@cert.agenziapo.it

Comune di Sarmato
comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

e, p. c.

Ettore Antonioli Soc. Agr. Semplice
ettoreantonioli@sicurezzapostale.it

OGGETTO: RICHIESTA PARERE - L.R. 7/2004, RD 523/1904 – Richiesta di rilascio della concessione di occupazione di aree demaniali del torrente Tidone in comune di Sarmato (Pc) mappali 77, 99 e 162 foglio 17. Uso: " Agricolo " Estensione stimata: 1,0075 ha. Richiedente Ettore Antonioli Società Agricola Semplice. **SINADOC 25057/2021. Cod. Proc. PC21T0047**

Vista

la richiesta di ARPAE-SAC di Piacenza assunta al protocollo del Servizio scrivente al n. 00052974.E del 04/10/2021 relativa all'oggetto comprensiva dell'allegato " Richiesta in concessione di terreni demaniali - Nota Tecnica - " a firma dell'Agronomo Lorenzo Groppi,

Visti:

- la LR 7/2004 e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- la DGR 2242 del 28/12/2009, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'agenzia interregionale per il Po e della regione Emilia-Romagna, in

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

base alla quale l'ARSTPC è competente per il torrente Tidone fino al ponte SP10 (località Ponte Tidone);

- la DGR 714/2022 "direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della legge n. 13/2015."

Considerati gli interventi che il Servizio scrivente ha realizzato nell'inverno scorso a monte del ponte della strada statale per Castel San Giovanni (a fronte quindi dell'area oggetto di richiesta di concessione), consistiti nella pulizia e risezionamento dell'alveo;

Esperito da parte del competente funzionario del Servizio ing. Daniele Perazzi, il sopralluogo in data 28/06/2022, dal quale non sono emersi particolari rilievi legati ad aspetti di incompatibilità idraulica con la destinazione d'uso dichiarata;

sulla base di quanto sopra si esprime

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, **al rilascio della concessione di area demaniale del lotto 3**, identificato catastalmente al foglio 17 fronte mappali n° 77, 99 e 162 del comune di Sarmato per uso agricolo (lotto 3 sponda sinistra torrente Tidone a monte della strada Statale per Castel San Giovanni), secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1. - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione. Si prescrive particolare riguardo nell'evitare interventi che indeboliscano le sponde del torrente Tidone e che possano indurre condizioni erosive delle stesse.

Art. 2. - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3. - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4. - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.